

mati “chiusura dei porti”: istituto ignoto al diritto pubblico ma non, pare, al diritto penale.

Tutto e solo intrattenimento, dunque? E la crisi delle istituzioni rappresentative, la globalizzazione neoliberista, il risentimento dei penultimi contro gli ultimi? All’obiezione, da Empoli risponde, a mio parere ineccepibilmente, nel modo che segue (22-23). Il populismo contemporaneo «si nutre di due ingredienti che non hanno nulla di irragionevole: la rabbia delle classi popolari fondata su cause economiche e sociali reali, da una parte, e dall’altra una poderosa macchina comunicativa, concepita all’origine per fini commerciali, e divenuta lo strumento privilegiato di tutti quelli che vogliono moltiplicare il caos. Se ho scelto, per questo libro, di concentrarmi su questo secondo aspetto, non è certo per negare l’importanza del primo».

Mauro Barberis

**LUCIANA DE GRAZIA**, *Fonti del diritto e fattore religioso. Aspetti di diritto costituzionale comparato. Israele, Iran, Città del Vaticano*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 154.

Il rapporto fra fonti del diritto e fattore religioso è questione che in dottrina, nel tempo, non ha trovato lo spazio che meritava, nonostante si ponga sempre più come tema di stringente attualità in questo tempo della globalizzazione.

Esso si inserisce, peraltro, nel più ampio dibattito del rapporto (interno o esterno) fra diversi ordinamenti giuridici (statali e non).

Il volume di Luciana De Grazia colma ampiamente questo ingiustificato vuoto, fornendo una lettura assai approfondita, puntuale e molto ben informata delle questioni di diritto costituzionale comparato sottese al più generale problema del rapporto fra diritto e religione.

In virtù delle classificazioni elaborate dalla dottrina, il diritto ebraico e quello canonico sono inseriti all’interno della famiglia a egemonia professionale, poiché pur riconoscendo la loro natura di diritti religiosi non si considera tale il sistema giuridico che li riconosce. Il diritto dei Paesi musulmani è, invece, collocato nella famiglia a egemonia tradizionale per l’esistenza di un’ampia sfera di rapporti giuridici governati da regole di natura religiosa.

Il riconoscimento di regole aventi diverse origini si collega con la riflessione, piuttosto diffusa in dottrina, sul concetto di diritto da interpretare come fenomeno plurale, derivante dalla interazione di diverse fonti. Il dibattito sul pluralismo legale, in realtà, va anche oltre, suggerendo l’idea di un diritto come fenomeno che è universale ma che si presenta in diversi modi e che muta a seconda degli specifici contesti socio-culturali.

Il volume si propone la finalità di verificare come i precetti religiosi rilevano all’interno del sistema delle fonti normative in alcuni specifici ordinamenti caratterizzati da un particolare legame con la religione, tenuto conto delle precipue finalità per cui questi Paesi sono stati costituiti e della rilevanza del fattore religioso all’interno della forma di Stato.

L’autrice tenta, con successo, di evidenziare in che modo il diritto ebraico, musulmano e canonico producono effetti giuridici all’interno degli ordina-

menti considerati e, conseguentemente, quale collocazione si possa loro attribuire nel sistema delle fonti normative, cercando di rispondere alla domanda se dal riconoscimento dei precetti religiosi come fonte giuridica deriva che lo Stato abbia sempre la sua legittimazione nella religione, se è sempre vero il collegamento tra il riconoscimento della giuridicità della fonte religiosa e il fondamento dello Stato nella religione.

Il lavoro, poi, cerca di verificare se e in che modo, alternativamente o in via complementare rispetto a quanto più sopra detto, i diritti religiosi influenzino il sistema delle fonti quando non sono formalmente fonti giuridiche degli Stati.

La scelta, infine, delle tre religioni (cristiana, ebraica e musulmana) è stata dettata dal fatto che tutte traggono la loro legittimazione ultima dalla volontà divina. Il diritto ebraico, musulmano e canonico qualificano, infatti, la rivelazione divina come fonte del diritto. La dottrina comparatistica definisce il diritto divino sulla base della soprannaturalità dell'autorità che crea le norme e lo contrappone, nell'ambito delle forme di produzione, a quello politico la cui autorità deriva dal riconoscimento effettuato nei confronti di alcuni soggetti previsti nell'ordinamento giuridico. Una sorta di contrapposizione, insomma, fra sovranità divina e quella popolare.

Saverio F. Regasto

**FABIO FERRARI**, *Studio sulla rigidità costituzionale. Dalle Chartes francesi al Political Constitutionalism*, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 236.

La rigidità è un tema classico del diritto costituzionale.

Il celebre studioso britannico James Bryce ne parlò nel 1884 in due conferenze, i cui testi, riveduti e ampliati, furono pubblicati nel 1901 nel saggio *Flexible and Rigid Constitutions* (inserito nel primo volume degli *Studies in History and Jurisprudence*).

L'opera di Bryce è stata oggetto di un'interessante "riletura" da parte di Alessandro Pace, che, nel suo lavoro su *La causa della rigidità costituzionale* (1995), ha osservato che, per Bryce, l'elemento caratteristico della rigidità sta «nella impossibilità giuridica del legislatore di modificarla a suo piacimento», e non già — come generalmente si ritiene — «nella possibilità di mutarla con procedimento speciale».

Lo stesso Pace, discostandosi dall'orientamento prevalente, secondo cui si ha rigidità costituzionale laddove vi sia nella costituzione l'esplicita previsione di un procedimento speciale per la sua revisione, ne rinviene la «causa» nella «forma scritta che abbia, come suo contenuto, una costituzione che si proclami "fondamentale" rispetto alle leggi e, soprattutto, si ponga come "superiore" rispetto ad esse, per il mero fatto di prevederne limiti formali o sostanziali» (lo Statuto albertino — la prima costituzione scritta dell'Italia unita, solitamente considerata flessibile — dovrebbe, quindi, ritenersi una costituzione rigida).

Nella letteratura giuridica italiana vi sono stati altri studi sulla rigidità. Possono ricordarsi, tra i lavori pubblicati negli ultimi decenni del secolo scorso, quelli di Cesare Pinelli, *Costituzione rigida e costituzione flessibile nel pensie-*